




COMUNE DI NOVENTA PADOVANA



REGOLAMENTO sui VERDE PUBBLICO Approvato con deliberazione consiliare n. del 2012

INDICE

PARTE PRIMA - TUTELA PATRIMONIO ARBOREO

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Valore del patrimonio verde la sua tutela

Art. 3 – Funzioni del verde urbano

Titolo II – Coinvolgimento dei cittadini, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione

Art. 4 – Il cittadino, le associazioni, il forum

Art. 5 – Sensibilizzazione e promozione della cultura verde

Art. 6 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

Titolo III – Norme generali per la tutela del verde

Art. 7 – Presenze vegetali

Art. 8 – Scavi in prossimità di alberi e arbusti

Art. 9 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

Art. 10 – Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

Art. 11 – Segnalazione di cantieri stradali

Art. 12 – Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberi

Art. 13 – difesa fitosanitaria e controllo infestanti

Art. 14 – Manomissione del terreno durante gli scavi

Art. 15 – Prati estensivi e tappeti erbosi

Titolo IV –Alberature pubbliche

Articolo 16 – Abbattimento alberi e loro sostituzione

Articolo 17 – Potature

Articolo 18 – Ripristini e modalità di pagamento

Articolo 19 – Danni non ripristinabili a soggetti arborei: Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale

Titolo V – Prescrizioni relative agli interventi sulle alberature private

Articolo 20 – Prescrizione interventi – Obbligo di comunicazione

Articolo 21 – Deroghe ai divieti di abbattimento

Articolo 22 - Potature ordinarie: modalità

PARTE SECONDA – USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

TITOLO VI – Regolamentazione delle aree verdi pubbliche

Articolo 23 – Accesso

Articolo 24 – Limitazioni

Articolo 25 – attività di animazione

Articolo 26 – Animali domestici

Articolo 27 – Spazi per cani

Articolo 28 – Veicoli a motore

Articolo 29 – Orario di apertura

Articolo 30 – attrezzature

Articolo 31 – Giochi

Articolo 32 – Divieti

PARTE TERZA – TRASGRESSIONI E SANZIONI

TITOLO VII – Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 33 – Accertamento, contestazione delle trasgressioni

Articolo 34 – Determinazione sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento

Articolo 35 – Persistenza della violazione

Articolo 36 - Rimessione in pristino

Articolo 37 - Norme giuridiche

Titolo VIII –Disposizioni finali

Articolo 38 - Abrogazione di norme precedenti

Articolo 39 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI "TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO – USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO"

PARTE PRIMA – TUTELA PATRIMONIO ARBOREO Titolo I - Principi generali

Articolo 1 – Premessa

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di protezione e di razionale gestione della vegetazione arborea pubblica e privata del territorio, nella convinzione dell'importanza paesaggistica, storica, culturale e igienico-ambientale che tale patrimonio ricopre per il Comune di Noventa Padovana.
- 1.2 Le disposizioni contenute nella Parte Prima del presente Regolamento disciplinano gli interventi sul patrimonio arboreo, pubblico e privato, in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale nonché da altri Regolamenti Comunali.
- 1.3 Le disposizioni contenute nella Parte seconda del Presente Regolamento disciplinano l'uso delle aree a verde pubblico.

Articolo 2 – Valore del patrimonio verde e sua tutela

- 2.1 Il Comune di Noventa Padovana, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce che il patrimonio vegetale, sia pubblico che privato:
 - a) riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia della salute dell'ambiente presente e soprattutto futuro;
 - b) rappresenta un indiscutibile valore per l'igiene del territorio e dell'aria;
 - c) assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone;
 - d) contribuisce a migliorare l'estetica della città arricchendone anche il patrimonio storico ed architettonico.

Articolo 3 – Funzioni del verde urbano

- 3.1 Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
 - a) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
 - attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità).
 - Depurazione dell'acqua.
 - Produzione di ossigeno.
 - Attenuazione dei rumori.
 - Azione antisettica.

- Riduzione di inquinanti dell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo.
- b) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata.
 - Recupero dei terreni marginali dismessi.
 - Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge.
 - Depurazione idrica.
 - Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi.
- c) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità.
 - Incremento della biodiversità.
- d) Miglioramento dell'estetica ed immagine delle città;
- e) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
- f) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.

3.2 La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto importante:

- a) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
- b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
- c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
- d) mantenerla quanto più possibile integra;
- e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale, siano esse autoctone o naturalizzate;
- f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Titolo II: Coinvolgimento del cittadini, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione

Articolo 4 – Il Cittadino e le Associazioni, il Forum

4.1 Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

- 4.2 Il Comune di Noventa Padovana promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni o il Forum di cui al successivo punto 4.4) alle attività di gestione, tutela e valorizzazione del verde.
- 4.3 La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.
- 4.4 Il Forum per la partecipazione responsabile del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria il cui funzionamento è normato nell'Allegato 1.
- 4.5 Il Forum è un'entità organizzativa in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.

Articolo 5 – Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

- 5.1 Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 5.2 L'amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale ed alla diffusione di una cultura del verde, mirando a divulgare le informazioni sulle funzioni che il patrimonio arboreo svolge.
- 5.3 Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre ad essere previste dal presente regolamento sono richiamate nel regolamento di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
- 5.4 Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

Articolo 6 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

6.1 Affidamento

- 6.1.1 Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta dei cittadini, in forma singola o associata, alla manutenzione e alla gestione dei servizi ad essi collegati, delle aree a verde pubblico in cui viene previsto o richiesto l'affidamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare il costo annuale di gestione o altre eventuali forme di compensazione da riconoscere al richiedente, valutato in base ai costi di mercato.

6.1.2 I privati, associazioni di volontariato, Enti o cittadini possono richiedere all'amministrazione di eseguire direttamente interventi di sistemazione e implementazione del verde, previa accertata capacità tecnica, progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'amministrazione stessa.

6.1.3 Le aree verdi di proprietà del comune, non utilizzate come parco ed area pubblica, e nello specifico le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'amministrazione intende mantenere la proprietà, possono essere concesse anche in comodato gratuito per una durata superiore ad un anno, con atto dell'Ufficio Patrimonio, alla custodia dei proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico e senza alcun onere per l'amministrazione.

6.2. Sponsorizzazione

6.2.1. Con il termine sponsorizzazione s'intende la conduzione di interventi di:

- manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di modesta estensione;
- gestione di servizi ad esse collegati;
- realizzazione di interventi di sistemazione a verde;
- arredo urbano;

svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di uno o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

6.2.2. Tipologia, quantità, collocazione e permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e lo sponsor per ogni singolo caso, e comunque dovranno avere dimensioni contenute non superiori a 200 cm².

6.2.3. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate da un disciplinare predisposto dal Comune e sottoscritto tra le parti.

Titolo III - Norme generali per la tutela del verde

Art. 7 - Presenze vegetali

7.1 Gli interventi che coinvolgono i beni tutelati dal presente regolamento devono prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante che si prevede di mettere a dimora e di quelle già presenti in loco, nonché del loro spazio minimo vitale, adeguando alle naturali capacità di sviluppo le future scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

7.2 Gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi possono essere compromessi da lavori solo in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e tenuto conto del preventivo parere dell'Ufficio Verde Pubblico.

Art. 8 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti

- 8.1 La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 2 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m) e m. 1,00 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.
- 8.2 In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio Verde Pubblico può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. In tal caso gli scavi non potranno essere ritombati senza il preventivo assenso scritto dei tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico. Nel concedere tali deroghe, l'Ufficio può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla all'Ufficio Verde Pubblico.
- 8.3 L'Ufficio Verde Pubblico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.
- 8.4 Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti manualmente e va adottata ogni altra precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, aria, ecc.).
- 8.5 Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso dell'Ufficio Verde Pubblico, queste dovranno essere asportate con taglio netto, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli. I principi attivi da impiegare saranno quelli di mercato e di comprovata efficacia approvati dall'Ufficio Verde Pubblico. In caso di scavi aperti per più di una settimana gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti.

Art. 9 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

- 9.1 All'interno dei parchi e dei giardini e lungo i viali alberati, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che interessino o siano in prossimità della chioma delle alberature, dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato. I nuovi impianti di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle chiome.
- 9.2 Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati, dovranno essere adeguati quanto prima possibile.

Art. 10 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

- 10.1 In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato.

- a) *Alberature* – Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
 - b) *Fusto* – Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. È vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dal Servizio Verde Pubblico.
 - c) *Radici* - È vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di insidenza delle piante. Qualora le acque meteoriche non fossero diversamente canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insidenza degli alberi.
 - d) *Chiome* - Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.
 - e) *Alberature di pregio* - Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, può essere imposta dal Servizio Verde Pubblico l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
- 10.2 Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dall'Ufficio Verde Pubblico.
- 10.3 Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo.
- 10.4 Nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Art. 11 - Segnalazione di cantieri stradali

- 11.1 È fatto obbligo a tutti i Servizi Comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali dell'Ufficio Verde Pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
- 11.2 Tutti i cantieri dovranno sottostare a quanto previsto nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12 – Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature

- 12.1 I contenitori per la raccolta di rifiuti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a due metri dalle alberature presenti.
- 12.2 L'Ufficio Verde Pubblico potrà concedere eventuali deroghe per i casi di comprovata impossibilità ad ottemperare al rispetto di tale limite.

- 12.3 In ogni caso le operazioni di carico scarico dei contenitori con mezzi automatizzati non devono interferire ed arrecare ferite alle cortecce degli alberi.

Art. 13 – Difesa fitosanitaria e controllo infestanti

- 13.1 Gli interventi di fitoprofilassi vanno autorizzati o, se del caso, eseguiti direttamente dall'Ufficio Verde Pubblico con le modalità ritenute più adeguate al momento dell'intervento e comunque sempre nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.
- 13.2 In tale tipo di lotta e controllo dei parassiti e delle specie infestanti saranno privilegiate le misure di tipo preventivo volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
- 13.3 Per le piante del genere "Platanus" si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987 ovvero ad altra normativa vigente in materia di "lotta obbligata" per la difesa fitosanitaria delle piante.

Art. 14 – Manomissione del terreno durante gli scavi

- 14.1 Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.
- 14.2 La manomissione in prossimità delle radici va eseguita con la tecnica a basso impatto a mano, ad aria o con miniescavatori a risucchio.
- 14.3 A manomissione ultimata, la colmatura degli scavi, in prossimità degli apparati radicali delle piante (alberi e arbusti), va effettuata, previa disinfezione con soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto anticrittogamico di comprovata efficacia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terreno vegetale di medio impasto per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
 - b) accurato assestamento e livellamento del terreno, con lieve sovrasesto
- 14.4 Qualora in prossimità degli scavi sia esistente un impianto di irrigazione, lo stesso deve essere salvaguardato e/o ripristinato in caso di danneggiamento o manomissione.

Art. 15 - Prati estensivi e tappeti erbosi

- 15.1 La richiesta di autorizzazione alla manomissione di prati estensivi o tappeti erbosi dovrà essere presentata all'Ufficio Verde Pubblico e dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto e da idonea documentazione fotografica.

- 15.2 La manomissione dovrà rispettare le prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.
- 15.3 In ogni caso nel ripristino, il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato e conforme al preesistente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "piete erbose", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 60 giorni successivi all'impianto, a meno che l'area non sia dotata di impianto di irrigazione automatico.

Titolo IV - Alberature pubbliche

Articolo 16 – Abbattimento alberi e loro sostituzione

- 16.1 I soggetti arborei di recente impianto e le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm, rilevato a 130 cm dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati.
- 16.2 Qualora si renda necessario un abbattimento, a questo dovrà, di regola, seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
- 16.3 Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
- 16.4 Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
- 16.5 In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
- 16.6 Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista la sostituzione con un nuovo impianto.
- 16.7 Nel caso di integrale sostituzione di un filare, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
- 16.8 Qualora la presenza dell'alberatura esistente sia in contrasto con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Articolo 17 – Potature

- 17.1 Le potature dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e

di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

- 17.2 La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, sarà eseguita con tecniche appropriate; le capitozzature sono di norma da evitare o, se ritenute necessarie per taluni soggetti arborei, gli stessi interventi si atterranno alle indicazioni prettamente tecniche che l'Ufficio Comunale competente imporrà (nel caso di lavori appaltati).
- 17.3 Le potature dovranno essere eseguite conformemente alle esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.
- 17.4 Le alberature stradali potranno essere sottoposte, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei tecnici comunali, a potature di mantenimento ed eventualmente di riforma, ai fini di:
- a) ripristinare l'alterato equilibrio fra parte epigea e ipogea;
 - b) favorire uno sviluppo armonico delle chiome;
 - c) garantire la sicurezza del traffico.
- 17.5 Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio e riforma della chioma nonché a garantirne la sicurezza, ad esempio a seguito di eventi calamitosi, per riduzione obbligatoria dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

Art. 18 - Ripristini e modalità di pagamento

- 18.1 L'onere per rimettere in ripristino i sedimi o il verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa.
- 18.2 È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.
- 18.3 La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dall'Ufficio Verde Pubblico.
- 18.4 In caso di mancato ripristino o di cattiva esecuzione dei relativi lavori, questi saranno effettuati dall'Ufficio comunale anche tramite ditte di fiducia dello stesso.
- 18.5 L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato al responsabile della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dall'Ufficio Verde Pubblico con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20%, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia effettuato in economia o con imprese specializzate, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari

successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nei termini suddetti, sarà avviata la procedura di riscossione coattiva con rivalsa sulla cauzione.

- 18.6 Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Art. 19 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale

19.1 In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, oltre a quanto riportato al precedente articolo, rimane salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione di addebito al concessionario sia del valore ornamentale sia del danno biologico per i casi di seguito specificati.

- a) *Abbattimenti e ferite* - Nel caso di piante danneggiate o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli o mezzi d'opera nell'ambito del cantiere, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno o dell'esecutore e direttore dei lavori, responsabili in solido, un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
- b) *Interventi sulla chioma* - Nel caso vengano realizzati interventi non conformi al presente regolamento a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
- c) *Interventi sugli apparati radicali* - Nel caso vengano arrecati danneggiamenti agli apparati radicali a seguito di interventi non autorizzati o non correttamente eseguiti, il Comune chiederà un indennizzo pari al danno biologico arrecato alla pianta.

Titolo V - Prescrizioni relative agli interventi sulle alberature private

Articolo – 20 Prescrizioni interventi – Obbligo di comunicazione

20.1 Ferme restando le applicazioni delle disposizioni delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Edilizio (NTA) che disciplinano il verde privato, sull'intero territorio del Comune di Noventa Padovana l'abbattimento delle piante ad alto fusto è subordinato all'invio all'Ufficio Comunale competente, entro 30 giorni prima dell'intervento, di una comunicazione corredata della scheda come da allegato ed al pagamento dei relativi diritti di segreteria.

20.2 Il personale comunale competente si riserva la facoltà di verificare la veridicità della suddetta dichiarazione nelle forme che riterrà più opportune.

20.3 Il personale competente può riservarsi di richiedere altresì, per una sola volta, eventuale integrazione del materiale documentario per l'opportuna valutazione .

20.4 La comunicazione di cui al comma 1 è da inviare all'ufficio comunale competente, nei seguenti casi:

- Alberature morte;
- Diradamento di alberature che causano soffocamento di altre piante, in rapporto alla distanza delle chiome che si sovrappongono per più di ¼ della loro estensione;
- Piante poste a distanza da confini di proprietà inferiori a quelle previste dal Codice Civile (fatti salvi accordi tra privati);
- Danni causati dall'apparato radicale e/o aereo a cose o strutture;
- Realizzazione di passi carrai regolarmente autorizzati;
- Malattie che rendano pericolosa la stabilità della pianta o siano oggetto di diffusione dell'infezione, fatte salve le necessarie autorizzazioni per i casi di legge (cancro colorato, grafiosi, ecc.);
- Casi d'urgenza o pericolo per la pubblica incolumità;
- Diverso uso dello spazio di pertinenza del fondo dove insiste la pianta, con obbligo però di reimpianto;
- Potatura di alberature comunali prospicienti le proprietà private (a spese del privato, fatte salve le autorizzazioni richieste).

20.5 Fatta salva l'applicazione dell'art. 20 comma 3, se l'Ufficio tecnico competente non comunica nel termine di cui al comma 1 un provvedimento di diniego, l'interessato può procedere con l'intervento di abbattimento.

20.6 Sono escluse dai vincoli di abbattimento le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole o quelle coltivate in sintonia con i Regolamenti Comunitari 20/8/92 e successive modifiche ed integrazioni.

20.7 In caso che su talune piante, venga accertata la presenza di malattie ed infestazioni da parassiti, tali da arrecare possibili contaminazioni alle piante contermini, l'Ufficio Comunale competente ne impone con ordinanza l'abbattimento o il taglio di parte di esse a cura e spese del proprietario.

20.8 Qualora l'interessato non ottemperi entro i termini assegnati, l'abbattimento o il taglio delle piante saranno eseguiti d'ufficio dal Comune, con addebito delle spese a carico dell'inadempiente oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Articolo 21 – Derghe ai divieti di abbattimento

21.1 In caso di calamità naturale e conseguentemente per motivi di sicurezza all'incolumità pubblica e privata, per esempio nubifragi, neviccate intense e/o trombe d'aria, quando si manifesti l'urgenza dovuta alla pericolosità delle piante è consentito l'abbattimento senza la preventiva autorizzazione. In questi casi, il

proprietario, deve comunque produrre, entro 10 giorni dall'accadimento, la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'abbattimento senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 22 - Potature ordinarie: modalità

- 22.1 Sono consentiti, senza necessità di produrre comunicazione alcuna, interventi di potatura ordinaria, di trapianto, allevamento, contenimento, risanamento, riforma purché questi siano effettuati a regola d'arte, con attrezzi idonei, da personale esperto, osservando le seguenti regole selvicolturali: gli interventi cesori dovranno essere di norma eseguiti sui rami di piccolo diametro, in modo da provocare ferite ridotte e di più facile cicatrizzazione.
- 22.2 La quantità di materiale vegetale asportato deve risultare la minima possibile; l'asportazione di rami, sia giovani che adulti, va effettuata in corrispondenza della culminazione del collare di inserzione, senza peraltro intaccarne la sua consistenza, con angolo di taglio perpendicolare al ramo da eliminare; è fatto obbligo di asportare le branche morte al fine di eliminare eventuali focolai di diffusione di organismi patogeni o comunque evitare rischi per la sicurezza delle persone, cose o animali.

PARTE SECONDA - USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Titolo VI – Regolamentazione delle aree verdi pubbliche

Articolo 23 – Accesso

- 23.1 L'utilizzo delle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza è assicurato per tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.

Articolo 24 – Limitazioni

- 24.1 Limitazioni all'accesso e all'uso, sia da parte di persone che di animali, possono essere emanate per aree verdi o per parti di esse i cui valori naturalistico-ambientali, storici e/o paesaggistici siano riconosciuti nella normativa vigente ovvero risultino dai futuri censimenti.

Articolo 25 - Attività di animazione e usi particolari

- 25.1 Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione dell'Ufficio Verde Pubblico ed eventuali autorizzazioni di altri uffici comunali valutando: il flusso di spettatori, le attrezzature da installare, gli alimenti da somministrare e la pubblicità da esporre.
- 25.2 I mercatini fissi e temporanei, oltre all'autorizzazione dell'Ufficio Verde Pubblico e ad un versamento cauzionale, seguiranno gli iter previsti dalle leggi e regolamenti in materia di commercio;
- 25.3 Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico. Nell'esercizio di tale attività l'uso di apparecchiature rumorose e/o attività musicali devono svolgersi in ottemperanza dei regolamenti e normative specifiche in materia, agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
- 25.4 A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti commi va versato all'Ufficio Verde Pubblico un adeguato deposito cauzionale rapportato alla valenza ambientale e naturalistica del sito coinvolto secondo quanto stabilito da deliberazione di Giunta Comunale. Sono escluse da tale onere le scolaresche e le attività di animazione e/o educazione ambientale rivolte alle scolaresche.
- 25.5 In caso di gravi comprovati inadempimenti (mancato ripristino dei luoghi, sporcizia disseminata non raccolta, rumori e odori molesti, ecc.) non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 24 mesi.

Articolo 26 – Animali domestici

- 26.1 L'accesso a parchi e giardini pubblici con animali domestici è regolamentata dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Gestione dei rifiuti urbani.

26.2 L'amministrazione Comunale si riserva di regolamentare con apposite ordinanze le modalità d'uso di ogni singola area verde.

Articolo 27 – Spazi per cani

27.1 Nelle aree destinate esclusivamente all'attività motoria dei cani, indicate con apposita segnaletica, gli animali, ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, possono essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

27.2 Rimane l'obbligo in capo al proprietario del cane di asportare sempre gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale e di risarcire eventuali danni. Ogni inadempienza sarà sanzionata ai sensi del successivo art. 34.

Articolo 28 – Veicoli a motore e biciclette

28.1 L'accesso ai parchi, giardini pubblici e alle aree verdi attrezzate è interdetto a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi necessari alla manutenzione e al controllo e i mezzi delle forze di polizia, di pronto soccorso e di fornitura a punti di ristoro o ad altre eventuali attività commerciali interne alle aree verdi.

28.2 E' consentito il transito di biciclette di piccole dimensioni condotte da bambini purché ciò non rechi pericolo o disturbo agli altri fruitori.

28.3 Il transito di biciclette da parte di adulti sarà consentito solo se le stesse saranno condotte a mano.

Articolo 29 – Orario di apertura

29.1 L'orario di apertura di parchi e giardini è regolato da apposite ordinanze.

29.2 L'apertura, la chiusura e il controllo del rispetto di giardini e aree verdi potrà essere affidato in gestione a personale esterno con modalità da definirsi con appositi provvedimenti autorizzativi.

Articolo 30 – Attrezzature

30.1 Parchi e giardini pubblici possono essere dotati di attrezzature base intese ad agevolare il più possibile la fruizione degli spazi verdi da parte dei diversi tipi di utenti.

30.2 La dotazione di tali attrezzature è definita in base alle funzioni attribuite ai singoli luoghi in sede di pianificazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

30.3 La dotazione di attrezzature consiste in una combinazione di sistemazioni e arredi quali ad esempio:

a) spazi dedicati al gioco per bambini (possibilmente articolati per fasce di età);

- b) panchine e aree di sosta (possibilmente attrezzate con ripari, tavoli e barbecue);
- c) cestini per rifiuti (possibilmente adatti alla raccolta differenziata);
- d) fontanelle;
- e) recinzioni perimetrali;
- f) sistemi di controllo e vigilanza;
- g) cartellonistica;
- h) attrezzi ginnici;
- i) ogni altro elemento ritenuto utile per favorire la presenza della fauna selvatica ed informare il pubblico come cassette nido, mangiatoie, pannelli didattici.
- j) ogni altro elemento ritenuto utile e qualificante.

Articolo 31 – Giochi

31.1 Nelle aree verdi e giardini sono vietati tutti quei giochi che possano arrecare pericolo e disturbo agli altri fruitori, i giochi di squadra organizzati ed i giochi che necessitano di attrezzature particolari.

31.2 E' fatto assoluto divieto alle persone adulte utilizzare i giochi fissi e le strutture adibite al gioco dei bambini.

Art. 32 – Divieti

32.1 Negli spazi a verde pubblico è vietato:

- a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legnatico, salvo autorizzazioni;
- b) asportare la terra;
- c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- d) catturare e molestare gli animali selvatici;
- e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici o pubblicitari, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Verde Pubblico;
- g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h) abbandonare animali domestici;
- i) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dall'Amministrazione comunale;
- j) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- k) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- l) abbandonare rifiuti e/o residui alimentari di qualsiasi genere;
- m) sostare e transitare con veicoli a motore;
- n) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- o) posizionare strutture fisse o mobili, ancorché consentite dagli strumenti urbanistici, senza le preventive autorizzazioni dell'Ufficio Verde Pubblico e/o autorizzazioni di altri uffici competenti;
- p) accedere con animali tenuti liberi e senza museruola, ove questa sia prescritta;
- q) calpestare nelle aiuole i tappeti erbosi ed introdurre o farvi transitare animali;
- r) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco ove vige tale divieto.

PARTE TERZA – TRASGRESSIONI E SANZIONI

Titolo VII – Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 33 – Accertamento, contestazione delle trasgressioni.

1. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento, si osserveranno le norme stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. All'accertamento delle violazioni provvederanno oltre agli agenti di cui al 4° comma dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, il personale dell'Ufficio Tecnico comunale incaricato di pubblico servizio.

Articolo 34 – Determinazione sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito in forza di disposizioni di legge speciale nonché da altri Regolamenti Comunali, le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative sotto indicate:

	Minimo Sanzione	Massimo Sanzione
Violazione all'art. 8	€ 100,00	€ 500,00
Violazione all'art. 10	€ 100,00	€ 500,00
Violazione all'art. 20	€ 75,00	€ 400,00
Violazione all'art. 32 lettere f - j - o -	€ 75,00	€ 400,00
Altre violazioni al presente regolamento	€ 25,00	€ 150,00

Articolo 35 – Persistenza della violazione.

1. Nei casi in cui, nonostante l'applicazione a carico del trasgressore e/o all'obbligato in solido delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la situazione di pericolo/disagio persista, potrà essere emessa a carico degli stessi apposita ordinanza.
2. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma, la sanzione prevista sarà raddoppiata.

Articolo 36 – Rimessione in pristino.

1. Qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, sarà richiesto il risarcimento del danno stesso oppure, ordinato al trasgressore od alla persona

civilmente responsabile o solidamente obbligata, la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo.

2. In caso di inosservanza, gli occorrenti lavori saranno eseguiti d'ufficio, addebitando le spese agli interessati, maggiorate del 20%.

Articolo 37 - Norme giuridiche

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento:

- a). al Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22.05.2000;
- b). al Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.1956 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c). al Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2002;
- d). al Regolamento Comunale Edilizio e alle Norme Tecniche Attuative (NTA) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.e alle normative speciali, sotto riportate :
 1. Legge Regione Veneto n. 52 del 1978;
 2. Decreto Ministeriale del 21 settembre 1984 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, ...(omissis);
 3. Decreto Legge n. 312 del 27 giugno 1985, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
 4. Legge n. 352 dell'8 settembre 1997 "Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico disposizione sui beni culturali";
 5. Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali";
 6. Art. 29 (Piantagioni e siepi) "Nuovo Codice della Strada e Leggi Complementari" – D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285
 7. Art. 635 Codice Penale – "Danneggiamento";
 8. Art. 734 Codice Penale – "Distruzione o deturpamento delle bellezze naturali";
 9. Art. 500 Codice Penale – "Diffusione di una malattia delle piante e degli animali";
 10. Art. 892 Codice Civile – "Distanze per gli alberi";
 11. Art. 893 Codice Civile – "Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi";
 12. Art. 894 Codice Civile – "Alberi a distanza non legale";
 13. Art. 895 Codice Civile – "Divieto di piantare alberi a distanza non legale";
 14. Art. 896 Codice Civile – "Recisione di rami protesi e di radici";
 15. Art. 898 Codice Civile – "Comunione di siepi";
 16. Art. 899 Codice Civile – "Comunione di alberi";
 17. Art. 2043 Codice Civile – "Risarcimento per fatto illecito".

Titolo VIII – Disposizioni finali

Articolo 38 – Abrogazione di norme precedenti

Il presente Regolamento sostituisce e abroga:

1. Il Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e uso delle aree a verde pubblico approvato con delibera di C.C. n. 12 del 12.03.2004;
2. Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Articolo 39 – Entrata in vigore

3. Le norme contenute nel presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, entrano in vigore dopo la pubblicazione nei termini di legge.